

CH-3003 Berna

A tutte le banche, tutti i commercianti di valori mobiliari e  
tutte le imprese di assicurazione

Riferimento: 157229/1023980  
Contatto: Nicolas Ramelet  
Telefono diretto: +41 31 327 94 58  
E-mail: nicolas.ramelet@finma.ch  
**Berna, 30 dicembre 2010**

## **Comunicazione FINMA 18 (2010)**

### **Trattamento delle assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito**

Gentili Signore, egregi Signori,

nella Comunicazione FINMA 9 (2010) del 27 aprile 2010 la FINMA si è pronunciata in merito agli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) nell'ambito delle assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito (i cosiddetti *insurance wrapper*). Tale comunicazione ha destato alcuni interrogativi. La presente comunicazione è intesa a chiarire i punti sollevati, in base all'esito delle discussioni tra la FINMA e i rappresentanti del settore bancario e assicurativo.

## **1 Definizione**

Nel caso di un'assicurazione sulla vita con conto/deposito amministrato separatamente (*insurance wrapper*) un'impresa di assicurazione detiene presso una banca o un commerciante di valori mobiliari un deposito/conto di investimento o un sottodeposito/sottoconto che viene utilizzato per la custodia e la gestione degli investimenti di un singolo cliente dell'impresa di assicurazione nel quadro di un contratto di assicurazione sulla vita. La proprietà dei valori patrimoniali viene trasferita all'impresa di assicurazione.

## **2 Obblighi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari**

La banca e il commerciante di valori mobiliari (di seguito «l'intermediario finanziario») possono scegliere se richiedere sistematicamente all'impresa di assicurazione i dati relativi a cognome e nome, indirizzo, data di nascita e nazionalità dello stipulante e, qualora non si tratti della stessa persona,

Riferimento: 157229/1023980

anche di chi paga effettivamente i premi, registrandoli in forma adeguata, oppure astenersi da tale prassi conformemente al nm. 34 CDB 08.

All'atto dell'apertura del conto, l'intermediario finanziario è tenuto a richiedere all'impresa di assicurazione i suddetti dati dello stipulante e, qualora non si tratti della stessa persona, anche di chi paga effettivamente i premi, e stabilire altresì i requisiti per la determinazione dell'avente diritto economico nei seguenti quattro casi<sup>1</sup>:

- a. i valori patrimoniali trasferiti all'assicurazione derivano da un rapporto contrattuale immediatamente preesistente tra l'intermediario finanziario e lo stipulante, o chi paga effettivamente i premi, oppure da un rapporto contrattuale di cui lo stipulante, o chi paga effettivamente i premi, era l'avente diritto economico (ai sensi del formulario A della CDB applicabile); o
- b. lo stipulante, o chi paga effettivamente i premi, ha una procura o un diritto di informazione sul deposito di investimento; o
- c. i valori patrimoniali trasferiti all'assicurazione vengono gestiti in base a una *strategia di investimento* convenuta tra l'intermediario finanziario e lo stipulante, o chi paga effettivamente i premi; o
- d. l'impresa di assicurazione non conferma che il prodotto assicurativo soddisfa i requisiti posti a un'assicurazione sulla vita nel paese di domicilio fiscale dello stipulante e che ottemperi anche alle disposizioni concernenti i rischi biometrici.

Se l'intermediario finanziario constata, *nel corso della relazione cliente*, che lo stipulante, o chi paga effettivamente i premi, può influenzare *le decisioni di investimento individuali* in altro modo, direttamente nei confronti dell'intermediario finanziario o indirettamente attraverso l'impresa di assicurazione o un gestore patrimoniale esterno appositamente incaricato, deve richiedere all'impresa di assicurazione i dati sopra menzionati dello stipulante e, qualora non si tratti della stessa persona, anche di chi paga effettivamente i premi, e stabilire altresì i requisiti per la determinazione dell'avente diritto economico.

Se l'impresa di assicurazione non fornisce, o non è in grado di fornire, i dati richiesti, l'intermediario finanziario deve rifiutare l'apertura della relazione d'affari. Qualora l'intermediario finanziario avvii una relazione d'affari in seguito alla conferma da parte dell'impresa di assicurazione in cui si attesta che non sussiste nessuna delle fattispecie sopra descritte, occorre che tale conferma dell'impresa di assicurazione includa una descrizione delle caratteristiche del prodotto assicurativo in rapporto ai precedenti punti a. – d.

I requisiti valgono per i prodotti *insurance wrapper* il cui deposito/conto di investimento o il cui sottodeposito/sottoconto è stato aperto presso l'intermediario finanziario dopo il 1° gennaio 2011. In linea di principio la regolamentazione esposta in precedenza non si applica alle relazioni d'affari esistenti prima del 1° gennaio 2011. Invocando ragioni di politica commerciale, l'intermediario finanziario è tuttavia libero di applicare per analogia queste disposizioni alle relazioni d'affari esistenti già prima del 1° gennaio 2011 per le assicurazioni sulla vita con conto/deposito amministrato separatamente.

Le società di audit sono tenute a verificare tali requisiti a partire dalla metà del 2011.

<sup>1</sup> L'utilizzo del formulario A non è obbligatorio. Per la determinazione dello stipulante o di chi paga i premi di un'assicurazione sulla vita con tenuta separata di conto/deposito (*insurance wrapper*) l'intermediario finanziario può decidere di usare un proprio modulo.

Riferimento: 157229/1023980

### 3 Obblighi delle imprese di assicurazione

In ogni caso la responsabilità dell'adempimento degli obblighi di identificazione spetta all'impresa di assicurazione anche qualora la relazione d'affari venga ripresa da un intermediario finanziario. L'impresa di assicurazione è tenuta a identificare correttamente il cliente, a determinare eventualmente l'avente diritto economico e a osservare tutti gli altri obblighi secondo la LRD previsti per la relazione d'affari.

La FINMA si riserva di verificare l'esattezza di tutte le conferme delle imprese di assicurazione nei confronti degli intermediari finanziari, anche nel quadro della vigilanza sui gruppi assicurativi o attraverso l'assistenza amministrativa internazionale.

La presente comunicazione sostituisce la Comunicazione FINMA 9 (2010) del 27 aprile 2010.

**Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA**

Dr. Urs Zulauf  
Membro della Direzione

Léonard Bôle  
Responsabile di sezione

Archivio